

**SETTORE
PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO**

via Messina, 829
95126 CATANIA
P. IVA 04721280875
Dott.ssa G. Grimaldi
Telefono
095 726 2195

FAX
095 726 2375

WEB
www.aocannizzaro.it

Spett.le
BURKE & BURKE SPA
Via A. Einstein, 32
ASSAGO (MI)

Az. Osp. Emergenza Cannizzaro
Registro di Protocollo Generale
N. 0012352 del 22/07/2022
Class: 02-03



Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: uffgare.burkeburke@pec.it

OGGETTO: lettera commessa relativa alla fornitura di materiale di consumo per i ventilatori polmonari mod. HAMILTON-C6.

CIG: 93087374C8

Con la presente, si comunica, l'affidamento a Codesta società della fornitura in un lotto unico ed indivisibile del materiale di consumo per i ventilatori polmonari mod. HAMILTON-C6 in dotazione dell'UOC di Anestesia e Rianimazione di questa Azienda Ospedaliera, a seguito della procedura negoziata, sotto la soglia comunitaria, espletata, ai sensi dell'art.63 c.2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/16, sulla piattaforma telematica Net4market in uso presso quest'Azienda Ospedaliera, aggiudicata al prezzo complessivo di € 98.949,50, IVA inclusa, a fronte dello sconto pari al 35% del prezzo di listino applicato sul suddetto materiale di consumo, in base alle disposizioni del disciplinare di gara dell'RDO n. 2947590 relativa alla fornitura dei predetti ventilatori polmonari.

Al fine di definire il rapporto contrattuale con Codesta società, e per ragioni di estrema urgenza, occorrerà rinviare copia della presente firmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante, all'indirizzo: provveditorato@pec.aoc.it, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione nonché, nel medesimo termine, provvedere ai seguenti adempimenti:

1. **Versamento di una cauzione infruttifera pari al 10 % del valore di aggiudicazione (eventualmente ridotto ai sensi del D.lgs 50/2016 e smi).** Il deposito cauzionale potrà essere prestato mediante fidejussione bancaria o assicurativa o attraverso assegno circolare non trasferibile intestato a: Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, e verrà restituito sempreché non insorgano contestazioni sulla qualità della merce fornita.

2. **Comunicare,** ai sensi della L.R. 20 novembre 2008 n°15 art. 2, modificata con L. R. del 14/5/2009 art. 26, un numero di c/c unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'affidamento con assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge n°136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

VALORE ECONOMICO

Il costo della fornitura si intende di € 98.949,50, iva esclusa, per complessivi € 120.718,39, iva inclusa.

ONERI VARI A CARICO DELLA DITTA

Si intenderanno in ogni modo a carico di codesta ditta tutti gli oneri relativi a:

- Trasporto ed imballaggio
- facchinaggio
- ogni eventuale altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi
- fornitura di quanto esattamente indicato in offerta.

CONSEGNA E PENALI

La consegna della merce fornita dovrà avvenire presso il Magazzino Farmaceutico di questa Azienda Ospedaliera previ accordi con il Direttore dell'U.O. stessa.

Alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.113 bis del D. Lgs. n.50/16, sarà applicata una penale pari allo 0.1 per mille sull'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura ordinata per un massimo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

La fissazione delle penali indicate non preclude il risarcimento di eventuali danni arrecati a questa AOEC o la risoluzione dello stesso contratto.

Si precisa, altresì, che le caratteristiche, la marca, i codici ed ogni singolo accessorio da fornire dovranno essere perfettamente corrispondenti ai prodotti indicati in offerta.

GARANZIA

Per quanto attiene le condizioni di garanzia della fornitura in questione, è prevista la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso di cui la cosa è destinata (art.1497 c.c.), nonché, la garanzia per buon funzionamento fino (art.1512 c.c.).

MODALITA' DI FATTURAZIONE

La fattura per via elettronica dovrà essere inviata all' Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro - Via Messina, 829 – 95126 Catania Uff_eFatturaPA; Indirizzo Postale: Via Messina, 829 – 95126 Catania (CT)

PEC: ecofin@pec.aoec.it; Codice Univoco Ufficio: UFUIZ9;

Riferimenti Ente: Email: ecofin@ospedale-cannizzaro.it; Codice IPA: aol_087

referente: Rosario Privitera; Codice Fiscale: 04721280875

La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, e dovrà indicare:

1. numero di codice identificativo di gara (CIG)
2. numero ordinativo emesso da questa Azienda
3. numero del documento di consegna

Nella fattura dovrà obbligatoriamente comparire il prezzo relativo al costo proposto nell'offerta.

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà il possibile rifiuto della fattura trasmessa e conseguentemente la sospensione dei termini di pagamento.

PAGAMENTI

La liquidazione della fornitura avverrà entro 60 giorni lavorativi, dalla data di fatturazione ad avvenuta consegna ed a condizione che non insorgano contestazioni sulla quali/quantità della fornitura effettuata.

CEDIBILITA' DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto devono essere notificate all'Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa Amministrazione se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione da parte del Direttore Generale dell'Azienda, di copia autentica del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016, in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29/2009. Anche nel caso di cessione del credito, il Foro competente resterà esclusivamente quello di Catania.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda Ospedaliera potrà dichiarare risolto l'intero contratto avvalendosi del disposto dell'art.1456 del Codice Civile " Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

1. eccessivo ritardo nella presentazione della eventuale documentazione post-aggiudicazione richiesta;
2. in applicazione della normativa vigente antimafia;
3. nel caso di cessione del contratto non autorizzata dall'Azienda sanitaria;



4. nel caso di mancato adempimento delle disposizioni normative in materia di pagamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
5. interruzione del servizio;
6. per frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
7. per successiva perdita dei requisiti di partecipazione;
8. per conclamati motivi di pubblico interesse;
9. secondo quanto espressamente previsto negli articoli del disciplinare;
10. nei casi di cui agli artt. 298, 303, 312 del DPR 207/2010;
11. in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
12. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
13. ritardo nella fornitura rispetto ai termini prescritti e/o indicati nel relativo ordine (nel caso di assenza si intendono 15 gg lavorativi dalla data della presente) penale prevista 1% a cadenza giornaliera

La risoluzione per una delle suindicate cause si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

In tal caso, l'Azienda Ospedaliera incamererà, a titolo di penale e di indennizzo, l'intera cauzione definitiva, se prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E SUBENTRI

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all'esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché, di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Il subappalto non è consentito.

VARIE GENERALI

Nel caso in cui venissero formalmente rilevate carenze qualitative dei prodotti e/o delle apparecchiature in uso che abbiano provocato qualsiasi tipo di ripercussione sulla attività diagnostica e/o terapeutica, la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente provvedere alla immediata sostituzione.

FORO COMPETENTE E INDENNIZZO

Per eventuali controversie comunque derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Catania. In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, l'Azienda Ospedaliera incamererà a titolo di penale e di indennizzo la intera cauzione definitiva prestata dalla ditta salvo il risarcimento del maggior danno. E' esclusa la competenza arbitrale.

NORME DI RINVIO

Oltre alle norme contenute nella presente lettera contratto, hanno efficacia ai fini della regolamentazione dei criteri di gara e dei rapporti derivanti, il D. Lgs. n.50/16, e s.m.i. (solo per gli articoli espressamente richiamati) nonché la L.120/20 di conversione del D.L. 76/20, tutte le norme di legge e quelle regolamentari vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

Per la BURKE & BURKE SPA

**Il Dirigente
del Settore Provv./ Ec.
(Ing. Riccardo Papaleo)**

